

SPESE DI TRASPORTO

DOMANDA Si chiede di conoscere il corretto trattamento Iva applicabile alle spese di trasporto di libri.

RISPOSTA In un contratto di compravendita, il trasporto delle merci determina un diverso trattamento Iva in base al soggetto che lo pone in opera, l'acquirente o il venditore.

Se il trasporto delle merci è effettuato dall'acquirente, sarà quest'ultimo a sopportarne il costo. Conseguentemente, esso non inciderà sul calcolo della base imponibile che appare in fattura e che è costituita dal prezzo delle merci.

Se, invece, il trasporto delle merci è effettuato dal venditore/editore si possono verificare due ipotesi:

- › l'editore effettua tale prestazione gratuitamente. In questo caso, in genere, egli ne tiene conto nella determinazione del prezzo di vendita delle merci. Le prestazioni gratuite di servizi effettuate da imprenditori sono imponibili se hanno valore unitario superiore a 25,82 euro.
- › il venditore effettua tale prestazione dietro pagamento di un corrispettivo. Tale corrispettivo deve essere esposto in fattura e concorre alla formazione della base imponibile Iva. In tal caso, ci troviamo di fronte ad una prestazione accessoria alla principale, ovvero la cessione dei beni, con la conseguenza che si applicano le disposizioni previste dall'art.12 del DPR 633/72. In base al citato art. 12, le cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta ma seguiranno il trattamento Iva dell'operazione principale. Dunque, alle spese di trasporto libri si applicherà l'aliquota agevolata del 4% prevista dal n. 18) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972 per la cessione di tali beni.



SISMA BONUS

DOMANDA Si chiede di conoscere se un centro commerciale in forma di condominio e situato in zona sismica 3 possa fruire del c.d. sisma bonus per gli interventi effettuati dallo stesso e non dai singoli immobili commerciali. Inoltre, viene chiesto se è possibile fruire dell'agevolazione per interventi autorizzati dal comune nel 2015 ma terminati e pagati nel 2017.

RISPOSTA Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nelle faq pubblicate sul proprio sito internet, ha chiarito che "Gli interventi di messa in sicurezza antisismica in un condominio non possono non interessare le parti comuni". Pertanto, il centro commerciale in questione potrà fruire delle agevolazioni solo per i lavori effettuati nelle parti comuni dell'edificio produttivo. Circa il secondo quesito, si legge sul sito internet del MIT che "Le spese devono essere sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. I lavori devono essere stati autorizzati dopo il 1° gennaio 2017".

Si ritiene, dunque, che nel caso di specie non possano essere fruite le agevolazioni di cui alla Legge di Stabilità 2017, essendo carente il requisito temporale dell'autorizzazione comunale (autorizzazione precedente al 1° gennaio 2017). Inoltre, dal momento che l'edificio produttivo è ubicato in zona sismica 3, non sarà possibile fruire neppure delle detrazioni in vigore fino al 31 dicembre 2016.

Per tali interventi, infatti, la guida dell'Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni edilizie precisa che "Per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate tra il 4 agosto 2013 e il 31 dicembre 2016, è riconosciuta una detrazione pari al 65% delle spese effettuate entro il 31 dicembre 2016.

L'agevolazione può essere richiesta se:

- › l'intervento è effettuato su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive;
- › l'immobile si trova in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2).



CREDITO D'IMPOSTA PER BONIFICA AMIANTO

DOMANDA Si chiede di conoscere se è corretto indicare nella dichiarazione dei redditi 2018 il credito d'imposta per bonifica amianto riconosciuto nel 2017 con riferimento a lavori effettuati nel 2016.

RISPOSTA L'art. 56, della Legge n. 221 del 2015, riconosce un credito d'imposta a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Il credito d'imposta, ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e in quelle relative ai periodi di imposta successivi finché se ne conclude l'utilizzo.

Il credito viene riconosciuto previa domanda ministeriale presentata dal 16 ottobre 2016 al 31 marzo 2017.

Premesso ciò, si ritiene corretta l'indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione 2018 (periodo d'imposta 2017), a condizione che l'imprenditore abbia regolarmente presentato la domanda nei termini e ottenuto il riconoscimento del credito nel 2017.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 con il codice tributo istituito dalla Ris. n. 109/E dell'8 agosto 2017 dell'Agenzia delle Entrate ("6877" - "Credito d'imposta per interventi di bonifica dall'amianto - articolo 56, comma 1, legge 28 dicembre 2015, n. 221").



SEDE SECONDARIA IN ITALIA DI UNA SOCIETÀ ESTERA. ADEMPIMENTI FISCALI

DOMANDA Si chiede di conoscere se la sede secondaria, con sede in Italia, di una società di capitali estera, con sede in uno Stato UE, oltre agli adempimenti Iva, deve osservare gli obblighi relativi alla contabilità ordinaria, con relativo deposito del bilancio, e alla dichiarazione dei redditi per l'attività commerciale svolta in Italia.

RISPOSTA La disciplina dettata dagli articoli da 2507 a 2510 del Codice Civile, riguardante i soggetti non residenti, prevede che le società estere che stabiliscono in Italia una o più sedi secondarie siano soggette, per ognuna di queste sedi, alla pubblicità prevista dalla legge italiana per gli atti sociali (iscrizione nel Registro delle Imprese), nonché alle norme sulle scritture contabili, sui rapporti di lavoro e su eventuali autorizzazioni amministrative.

Pertanto, la sede secondaria sul territorio nazionale, di una società estera, deve essere assoggettata agli obblighi contabili vigenti nel nostro ordinamento.

Relativamente al deposito del bilancio in Italia, secondo le indicazioni uniformi delle Camere di Commercio, deve essere depositato il bilancio della società straniera, così come redatto e pubblicato presso lo Stato di appartenenza, e non quello della sede secondaria.

Per quanto attiene, infine, al profilo fiscale, la sede secondaria, se produce reddito in Italia, è considerata soggetto passivo d'imposta ed è, quindi, tenuta a tutti gli obblighi e adempimenti previsti per i contribuenti italiani, in particolare, la presentazione della dichiarazione IVA e della dichiarazione dei redditi, utilizzando i criteri previsti per le società di capitale.

INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA. TRATTAMENTO FISCALE

DOMANDA Si chiede di conoscere il trattamento fiscale delle somme erogate a titolo di indennità di clientela, nell'ipotesi di cessione di una ditta che svolge l'attività di agente di commercio, e se tali somme devono essere soggette ad Iva.

RISPOSTA Ai fini delle imposte dirette, come chiarito nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 105 del 2005, nel caso di ditta individuale e società di persone, le indennità percepite dall'agente non concorrono alla formazione del reddito di impresa (ai sensi dell'art. 56, comma 2 del TUIR), sono qualificate come reddito di lavoro autonomo (ai sensi dell'art. 53 c. 2 lett. e), del TUIR) e, quindi, sono assoggettate a tassazione separata (ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d), del TUIR) e alla ritenuta d'acconto del 20% (art. 25 del D.P.R. 600/73).

Nel caso di società di capitali, invece, l'indennità non va assoggettata a ritenuta e dovrà essere ricompresa nel reddito d'impresa.

Inoltre, il pagamento delle indennità suppletiva di clientela è dovuto a titolo risarcitorio e, pertanto, non è soggetto ad IVA.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI GETTONI. OBBLIGO MEMORIZZAZIONE ED INVIO CORRISPETTIVI

DOMANDA Si chiede di conoscere se, in relazione ai distributori automatici, senza porta di comunicazione, che distribuiscono gettoni da utilizzare successivamente per il servizio di lavanderia oppure per l'acquisto di detersivi, vige l'obbligo della memorizzazione elettronica e dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi, a decorrere dal 1° gennaio 2018, anche nel caso in cui si tratti di un'attività marginale.

RISPOSTA Come noto, con il Provvedimento del 30 marzo 2017 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono state definite le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, derivanti dall'utilizzo di distributori automatici diversi da quelli disciplinati dal precedente Provvedimento del 30 giugno 2016, ossia quelli che non dispongono di una "porta di comunicazione", attiva o attivabile, che consenta di trasferire digitalmente i dati a un dispositivo idoneo a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agenzia.

Il medesimo Provvedimento, al punto 1.4, prevede che le disposizioni in esso contenute si applicano anche agli apparecchi che erogano indirettamente prodotti e servizi agli utenti finali (come, ad esempio, il distributore che eroga, previo pagamento, gettoni o schede elettroniche da inserire in altre macchine per usufruire del prodotto o del servizio).

Pertanto, gli adempimenti di cui al citato Provvedimento trovano applicazione anche in relazione alla tipologia di distributore automatico prospettato nel quesito, a prescindere dalla circostanza che si tratti di un'attività marginale.